

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

1. AVVISO PUBBLICO

Sommario

Sommario.....	2
1. Premesse.....	3
2. Finalità dell'Avviso.....	3
3. Principali Riferimenti normativi.....	3
4. Definizioni.....	6
5. Regime di aiuti.....	7
6. Soggetti beneficiari.....	8
7. Requisiti di ammissibilità alla agevolazione.....	8
8. Dotazione finanziaria.....	10
9. Interventi finanziabili.....	10
10. Localizzazione.....	11
11. Spese ammissibili.....	11
12. Entità del contributo.....	14
13. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere.....	14
14. Ricevibilità delle domande. Esame istruttorio preliminare. Graduatorie di ammissibilità all'istruttoria. Rigetto delle domande.....	15
15. Istruttoria delle domande di agevolazione. Valutazione di merito. Commissione.....	17
16. Obblighi del Beneficiario.....	19
17. Modalità di erogazione del contributo.....	21
18. Controlli e verifiche.....	22
19. Variazioni.....	23
20. Revoca del Contributo.....	23
21. Rinuncia del Contributo.....	25
22. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy.....	26
23. Disposizioni Finali.....	26

1. Premesse

1. Il presente integra e sostituisce l'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 4613 del 19.12.2024.

2. Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce i criteri e modalità per la concessione di agevolazioni destinate ai soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 6.
2. Con il presente Avviso pubblico, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, intende incentivare gli investimenti produttivi nel settore turistico tesi a migliorare il livello qualitativo dell'offerta ricettiva, stimolando il comparto alberghiero ed extra-alberghiero verso un miglioramento complessivo degli standard ricettivi, tenendo conto anche della compatibilità ambientale, della sostenibilità e della digitalizzazione.
3. Le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ad almeno una delle seguenti finalità:
 - a) il potenziamento dell'offerta turistica;
 - b) l'innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta;
 - c) l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi, volti anche alla destagionalizzazione dell'offerta;
 - d) il riutilizzo di beni immobili dismessi, con particolare riferimento agli immobili con valenza storico culturale.

3. Principali Riferimenti normativi

- Statuto della Regione Siciliana;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (c.d. "GBER");
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "*de minimis*";
- Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 "Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC";
- Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"

- Deliberazione CIPESS n.25 del 3 agosto 2023 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”;
- Deliberazione CIPESS n.41 del 9 luglio 2024 recante “Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e) della legge n.178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n.16/2023 e ai sensi dell’articolo 53 del decreto legge n.13/2023”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 24 maggio 2024 recante “Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2”;
- Deliberazione di Giunta regionale n.359 del 14 novembre 2024 recante “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva”;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 7 settembre 2021 “Deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell'1 luglio 2021: 'Riconoscimento Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027'. Adempimenti”;
- Delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021 (G.U. S.G. n. 50 del 1°marzo 2022), “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione”;
- Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 (G.U. S.G. n. 72 del 26 marzo 2022), riguardante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni di risorse alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2018, n. 71.
- Nota del 22 luglio 2022 avente ad oggetto “Anticipazioni 2021-2027: esiti verifiche ai sensi della Delibera CIPESS 79/2021 punto 1.5” trasmessa dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale si comunica che agli esiti delle verifiche condotta gli interventi risultano coerenti con la natura del Fondo Sviluppo e Coesione;
- Strategia regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente- S3 Sicilia 2021-2027 apprezzata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 290 del 31 maggio 2022;

- Deliberazione n. 244 del 15 giugno 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 432 del 11.12.2024 – FSC 2021/2027 – Istituzione Base giuridica - Approvazione”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 4 febbraio 2025. «Programmazione FSC 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività Imprese – Linea di Intervento 03.02 Turismo e Ospitalità, comprensiva delle “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero”. Avviso approvato con DDG n. 4613 del 19 dicembre 2024. Rettifica base giuridica e individuazione soggetto gestore. Approvazione».
- Legge Regionale n. 6 del 25.02.2025 “Disciplina delle strutture turistico-ricettive”, come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 12.05.2025 “Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 10 giugno 2025. «Programmazione FSC 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività Imprese – Linea di Intervento 03.02 Turismo e Ospitalità, comprensiva delle “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero”. Avviso approvato con DDG n. 4613 del 19 dicembre 2024. Rettifica base giuridica. Approvazione».
- Decreto Assessoriale n. 2104 del 25.06.2025.

4. Definizioni

- «Micro, piccole e medie imprese» o «MPMI»: le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1, del Regolamento (UE) N. 651/2014 e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica costituite nella forma di consorzi, reti d'impresa e società consortili e cooperative.
- «Grandi Imprese» o «GI»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) N. 651/2014;
- «Commissione di valutazione»: Commissione che valuta nel merito il programma di spesa sulla base dei criteri individuati nell'Avviso.
- «Proposta progettuale»: il progetto illustrativo degli elementi caratterizzanti l'iniziativa da realizzare in relazione al contesto di riferimento e alle assunzioni poste a base delle proiezioni formulate in merito a tempistiche di realizzazione, budget delle attività proposte, risorse economico finanziarie da reperire, investimenti da realizzare, cronoprogramma, flussi finanziari attesi e sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.
- «Programma di spesa»: rappresentazione qualitativa e quantitativa degli investimenti e delle spese che il soggetto richiedente prevede di sostenere nel perseguimento delle finalità del presente Avviso.

- «Avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
- «Aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.
- «Attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
- «Attività immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale.
- «Contributo»: l'Aiuto concesso nella forma di sovvenzione diretta (c.d. "fondo perduto") secondo le previsioni del presente Avviso.
- «CUP»: il Codice Unico di Progetto che identifica un Progetto di investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore delle attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n. 3/2003.
- «Disciplina Privacy»: il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GUUE 119/1 del 4.5.2016) e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
- «Firma Digitale»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. «CAD» e relative norme tecniche).
- «PEC»: posta elettronica certificata.
- «Impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze previste all'art. 2, par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii.
- «Intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri.
- «Irfis»: Irfis – FinSicilia S.p.A., società *in house* della Regione Siciliana individuato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 04.02.2025, quale soggetto gestore della misura.
- «Soggetto richiedente»: soggetto in possesso dei requisiti di cui agli Articoli 5 e 6 del presente Avviso.
- «Soggetto Beneficiario»: soggetto a cui è stato concesso l'Aiuto.
- «Unità produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata anche di più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma tra loro funzionalmente collegati al cui interno sarà realizzata la proposta progettuale ed il relativo programma di spesa.

5. Regime di aiuti

1. Le agevolazioni per le iniziative di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto di quanto previsto:
 - a) dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. Regolamentato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 187/1 in data 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
 - b) dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L in data 15 dicembre 2023.
2. Il regime di aiuto applicabile è scelto dall'impresa in sede di presentazione della domanda.

6. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese, di tutte le dimensioni, incluse quelle inattive, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici ATECO 2025 prevalente di cui alla tabella sotto riportata, che intendono realizzare i programmi di investimento di cui al successivo articolo 9 e che rientrano nella classificazione di cui alla L.R. n. 6 del 25.02.2025 e relativo decreto attuativo.

CODICI ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITA'
55.1 55.10 55.10.0 55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.20.1 55.20.10	Ostelli
55.20.2 55.20.20	Rifugi e baite di montagna
55.20.41	Bed and breakfast
55.20.42	Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
55.30.01	Campeggi
55.30.02	Villaggi turistici e alloggi glamping ¹
55.30.03	Aree attrezzate per veicoli ricreazionali

All'interno del codice Ateco 55.30.02 è prevista l'esclusione degli "alloggi glamping" (vedi nota 1).

¹ Sono esclusi quali beneficiari del presente Avviso gli "alloggi glamping", ancorché previsti dal codice ATECO 55.30.02, poiché non rientranti nella classificazione di cui alla L.R. n. 6 del 25.02.2025 e di cui al relativo decreto attuativo

7. Requisiti di ammissibilità alla agevolazione

1. I soggetti proponenti indicati al precedente articolo 6 devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere imprese regolarmente costituite e iscritte nel “Registro delle Imprese”, ancorché inattive o di nuova costituzione, e possedere un ATECO prevalente in uno dei settori di cui all’articolo 6;
 - b) possedere i requisiti di classificazione o dimostrare di potere acquisire i requisiti di classificazione previsti dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive;
 - c) di possedere al momento della presentazione dell’istanza l’unità locale presso il territorio della Regione Siciliana o, alternativamente, di impegnarsi a disporre al momento del primo pagamento dell’aiuto;
 - d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e impegnarsi a produrre i relativi titoli abilitativi al momento della prima erogazione;
 - e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria solo per le imprese che partecipano alla richiesta di agevolazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettera a);
 - f) essere in possesso di documentazione idonea, ivi compresa Lettera di Credenziali e/o Attestazione Bancaria, rilasciata da Istituti bancari, da intermediari finanziari, da Consorzi Fidi iscritti ex 106 TUB, attestante la capacità dell’intera copertura finanziaria dell’iniziativa, inclusa l’IVA, al netto del contributo richiesto;
 - g) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, ove ricorra;
 - h) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al D.Lgs. 14/2019;
 - i) in caso di richiesta di contributo ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 2 comma 18 del medesimo Regolamento;
 - j) non essere impresa destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 per aver ricevuto e non rimborsato, o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione, in caso di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014;
 - k) non avere effettuato una delocalizzazione verso lo “ stabilimento” in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto;
 - l) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 dell’art. 94 - salvi i casi di cui al comma 7 - e dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - m) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di

distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- n) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti c.c.;
 - o) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
 - p) in caso di richiesta di contributo secondo il regime degli aiuti "*de minimis*", non aver fruito, quale impresa unica, di aiuti che sommati a quello oggetto della domanda, superino l'importo di Euro 300.000 nell'arco di tre anni;
 - q) essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all'art.1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative.
2. Inoltre il titolare, ovvero i soci anche di minoranza, gli amministratori o il legale rappresentante, rispettivamente della ditta individuale o della società richiedente il contributo non devono rivestire alcune di tali cariche di socio, amministratore o legale rappresentante di altra società o titolare di altra ditta individuale che presenti analoga domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso.

8. Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 135.000.000,00 (euro centotrentacinquemilioni/00) a valere sull'Area tematica 03. Competitività Imprese del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 (Delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024).
2. Una quota pari al 70 (Settanta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla graduatoria in esenzione di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) del presente avviso; la restante quota del 30% è destinata alla graduatoria per le agevolazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del presente avviso.
3. In caso mancato completo utilizzo del budget disponibile della dotazione finanziaria di una delle due graduatorie, le somme residue potranno essere utilizzate per lo scorrimento dell'altra graduatoria, fino alla concorrenza dell'importo disponibile.
4. Eventuali domande in graduatoria collocate in posizione non utile a causa dell'esaurimento dei fondi, potranno fruire di scorrimento nei casi in cui: si liberino risorse, per effetto di rinunce e/o revoche prima delle erogazioni; sia successivamente incrementata la dotazione finanziaria, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 e/o su altre eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili, per le finalità del presente avviso. La

ripartizione delle somme ulteriori, tra le due tipologie di aiuti, “*in esenzione*” e “*de minimis*”, avverrà secondo la proporzione di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Interventi finanziabili

1. Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente articolo 2, dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture esistenti, nonché la riattivazione delle stesse, anche mediante lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 - b) Realizzazione di nuove strutture o attività da realizzarsi attraverso iniziative che trasformano, con cambio di destinazione d'uso, immobili esistenti in strutture turistico alberghiere o extralberghiere;
 - c) Recupero fisico e/o funzionale o interventi di completamento di immobili o strutture turistico alberghiere o extralberghiere legittimamente iniziate e non ultimate.
2. Gli investimenti di cui alle precedenti lettere del presente Articolo possono includere anche interventi finalizzati alla realizzazione di “*servizi funzionali*”, intesi quali servizi connessi all’attività d’impresa, a condizione che questi non diventino prevalenti rispetto all’attività “*core*” oggetto della domanda di finanziamento e che la loro erogazione sia strettamente collegata all’attività principale e finalizzata al miglioramento della qualità complessiva del servizio offerto.
3. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo non potranno, in ogni caso, determinare un incremento di cubatura superiore rispetto a quanto previsto dalle normative e regolamenti edilizi vigenti e comunque alcun consumo di nuovo suolo.
4. Ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2011 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” così come definito dall’articolo 17 del Reg. (UE) 853/2008 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, al riguardo l’impresa dovrà trasmettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall’Amministrazione.

10. Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti del comma 5 art. 1 REG. (UE) 651/14.

11. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto ove strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 22/2018 ed alle spese di investimento previste dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Le spese ammissibili debbono riferirsi ad immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile tenendo conto dei principi contabili applicabili, funzionali alle finalità del progetto d'impresa oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 - a) spese per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, nonché per l'ottenimento di certificazioni di qualità ambientali o attestati di prestazione energetica secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, nella misura massima complessiva del 2% rispetto all'investimento ammissibile;
 - b) spese per oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche, nella misura massima complessiva del 4% rispetto all'investimento ammissibile;
 - c) spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere (nel rispetto delle previsioni del successivo comma 4), demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di completamento, manutenzione straordinaria e/o consolidamento. Le succitate spese potranno essere riferite anche a beni di proprietà di terzi, purché il richiedente sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un comprovato titolo di disponibilità della durata residua non inferiore ad 8 anni.

Le stesse spese non potranno superare la misura massima complessiva del 70% rispetto all'investimento ammissibile.

L'importo ammissibile per l'acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere nei casi previsti dal comma 4, del presente articolo, non potrà superare il 30% dell'investimento ammissibile;
 - d) spese per programmi informatici nel limite del 20% rispetto all'investimento ammissibile;
 - e) spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, accessori e materiali di prima dotazione.
3. Le spese per consulenze specialistiche di cui al comma 2, lettera a) non sono ammissibili nel caso di presentazione delle agevolazioni di cui al presente avviso da parte di grandi imprese.

4. La spesa per l'acquisto di un immobile o di una struttura già precedentemente adibita ad attività turistico alberghiera ed extralberghiera, è ammissibile solo nel caso in cui l'immobile o la struttura, risultino dismessi da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento, e tale periodo sarà computato a partire dalla data di trasmissione della SCIA di cessazione dell'attività, al Comune competente per territorio.
5. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui ai commi precedenti devono:
 - a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione non si siano trovati nella condizione di controllo, collegamento o associazione di cui all'art. 2359 del Codice Civile e al Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, rispetto al soggetto beneficiario;
 - b) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nelle unità produttive oggetto del piano di investimenti;
 - c) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;
 - d) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
 - e) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati;
6. Non sono ammesse le spese:
 - a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
 - b) spese per la manutenzione ordinaria di strutture esistenti;
 - c) connesse a commesse interne;
 - d) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
 - e) effettuate mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
 - f) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
 - g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
 - h) imputabili a imposte e tasse. L'IVA rappresenta un costo ammissibile qualora la stessa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale;
 - i) correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone e a mezzi targati;
 - j) ascrivibili a beni il cui importo complessivo della relativa fornitura sia inferiore a 1.000,00 (mille) euro al netto di IVA;
 - k) che comprendono l'acquisto di beni e/o servizi tra parenti o affini sino al 3° grado; in caso di persone giuridiche, rileva la sussistenza di parentela o di affinità dei soggetti che rivesto-

no o hanno rivestito negli ultimi due anni dalla pubblicazione del presente Avviso la qualifica di legale rappresentante, amministratore o socio indipendentemente dalla quota di partecipazione.

7. Il programma di investimenti deve essere completato entro 24 mesi successivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. E' fatta salva la facoltà di avviare l'investimento prima della notifica del decreto ma successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. La data di avvio dell'investimento è determinata dal primo atto d'impegno dell'impresa giuridicamente vincolante. E' data comunque facoltà all'impresa proponente di presentare, nei termini previsti dal successivo art. 19, una richiesta di proroga alla conclusione dell'investimento fino ad un massimo di 6 mesi. In ogni caso l'investimento dovrà essere concluso, proroga compresa, entro e non oltre il 30 settembre 2028.

12. Entità del contributo

1. Il contributo può essere concesso da un importo minimo di Euro 50.000,00 sino ad un importo massimo di Euro 3.500.000,00.
2. Il regime di aiuto applicabile di cui al precedente articolo 5 viene espressamente prescelto dal richiedente in seno all'istanza.
3. In caso di agevolazione richiesta secondo il regime degli aiuti "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'intensità massima dell'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo richiesto e concesso deve essere compreso tra un minimo di € 50.000,00 ed un massimo di € 300.000,00. In ogni caso, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non deve superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
4. Se l'agevolazione è richiesta secondo il regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità massima dell'aiuto, fermo restando l'importo massimo del contributo concesso di Euro 3.500.000,00, è determinata:
 - Fino al 60% delle spese ammissibili per le micro imprese e piccole imprese (MPI);
 - Fino al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - Fino al 40% delle spese ammissibili per le grandi imprese.
5. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali o comunitari richiesti per le medesime spese ammissibili.

13. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8, fatte salve eventuali successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento disciplinato dal presente Avviso.

2. La domanda di agevolazione, previo assolvimento della relativa imposta di bollo, ai sensi di legge (di importo pari ad € 16,00), deve essere presentata all'Irfis esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, resa disponibile dal medesimo Istituto, secondo le modalità indicate nel sito internet <https://incentivisicilia.irfis.it>, dalle ore 12,00 del 15 luglio 2025 e sino alle ore 17,00 del 15 ottobre 2025. Irfis provvede a rendere disponibili sulla piattaforma, già dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sui siti istituzionali di Irfis e del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.
3. La documentazione, di cui al comma 2, dovrà essere presentata esclusivamente secondo gli standard resi disponibili da Irfis e dovrà contenere, pena la mancata attribuzione dei relativi punteggi, tra l'altro:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inserita in seno alla stessa domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa proponente attestante i punteggi che l'impresa si è attribuiti ai fini della formazione della graduatoria di cui al presente articolo, secondo i parametri di cui alla **“Griglia di valutazione” (Allegato 1)**;
 - b) una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che attesti:
 - b.1) il calcolo dell'indice dell'impatto occupazionale (ULA) nell'anno a regime, inteso come numero di occupati per le imprese inattive e di incremento rispetto all'esercizio precedente la presentazione della domanda di finanziamento per le imprese attive, in relazione agli investimenti previsti. Il presente indice è calcolato secondo i dati contenuti nella domanda di finanziamento;
 - b.2) il calcolo del rapporto tra il costo dell'investimento complessivo e il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali è effettuato secondo i dati contenuti nella domanda di finanziamento;
 - b.3) il calcolo degli indici dei risultati economici attesi dal programma di spesa, redatta secondo lo schema messo a disposizione nel sito internet, di cui al comma 2, è effettuato secondo i dati contenuti nella domanda di finanziamento;
 - c) una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, attestante:
 - c.1) la tipologia di immobile oggetto dell'investimento, l'eventuale classificazione dello stesso a immobile di pregio o a bene di interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 13 o di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 42/2004, o di quelli insistenti nelle aree indicate nel medesimo art. 134;
 - c.2) il valore delle voci di costo componenti il programma di spesa supportato da preventivi redatti da imprese abilitate alla fornitura del bene e/o dei servizi;

c.3) la tipologia di opere riguardanti gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e al risparmio dei consumi per l'intera struttura ricettiva;

c.4) l'eventuale localizzazione dell'intervento progettuale nelle aree rurali e/o nelle isole minori siciliane e/o nelle aree a marginalità ricettiva.

4. Nell'istanza il richiedente specifica la tipologia di regime di aiuto prescelto.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. In caso di presentazione di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa, sarà presa in considerazione unicamente l'ultima presentata con conseguente decadenza di quelle presentate precedentemente.

14. Ricevibilità delle domande. Esame istruttorio preliminare. Graduatorie di ammissibilità all'istruttoria. Rigetto delle domande.

1. Le domande di agevolazione sono soggette ad una preliminare verifica di ricevibilità.
2. Sono irricevibili le domande:
 - a) prive di firma digitale del sottoscrittore legittimato a richiedere l'agevolazione;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle previste dal suddetto art. 13;
 - c) pervenute oltre il termine finale di presentazione delle domande;
 - d) presentate da società o ditte individuali di cui, rispettivamente il socio anche di minoranza, l'amministratore o il legale rappresentante ovvero il titolare sia a sua volta socio, amministratore o legale rappresentante di altra società o titolare di altra ditta individuale che presenti analoga domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso. In tal caso sono irricevibili tutte le domande presentate.
3. Nel caso di irricevibilità della domanda Irfis comunica il preavviso al soggetto interessato, ex art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019, a mezzo PEC o per il tramite della piattaforma dedicata ed eventualmente alla successiva notifica del provvedimento di rigetto della domanda, corredato della relativa motivazione. L'interessato può presentare, entro il termine previsto nella stessa comunicazione, non inferiore a dieci giorni, le proprie osservazioni.
4. Al fine dell'ammissione all'istruttoria, Irfis procede, alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, per tutte le domande ricevibili, al controllo formale dei punteggi autoattribuiti dalle imprese richiedenti, riscontrando la presenza delle asseverazioni di cui all'art. 13 comma 3) e la corrispondenza dei dati asseverati dai professionisti con il punteggio autoattribuito. Qualora, le asseverazioni richieste non fossero presenti o fossero difformi dai format previsti, ovvero non fossero corrispondenti con i punteggi autoattribuiti dalle imprese, Irfis procede alla decurtazione dei relativi punteggi. In presenza di difformità nella valutazione tra gli indicatori contenuti nella domanda di finanziamento e/o nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art 13 comma 3a) e quelli contenuti nelle asseverazioni dei tecnici, sarà assegnato, ai fini della formazione della graduatoria, il punteggio inferiore.

5. Ad esito di tale verifica, Irfis predispone, per ciascun regime di aiuti come specificato in precedenza, una graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili, ordinate in via decrescente sulla base del punteggio complessivo autoattribuito da ciascun richiedente e verificato da Irfis, come sopra specificato. Tali graduatorie vengono trasmesse all'Amministrazione per l'approvazione con apposito Decreto del Dirigente Generale.
6. Le graduatorie, suddivise per regime d'aiuto, allegate al D.D.G. sono pubblicate sui siti di Irfis, della Regione Siciliana, su Euroinfosicilia e per estratto sulla G.U.R.S., con i relativi punteggi e con evidenza delle eventuali revisioni operate e delle relative motivazioni. Le pubblicazioni suddette hanno valore di notifica per tutti gli interessati.
7. Sono ammesse all'istruttoria le domande di agevolazione, inserite nelle suddette graduatorie, secondo il relativo ordine, sino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio, sono ammesse all'istruttoria tutte le domande con identico punteggio che si collocano nell'ultimo posto utile secondo le risorse disponibili.
8. Le domande non ammesse all'istruttoria per esaurimento della dotazione finanziaria, possono essere progressivamente istruite, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di ammissibilità, solo previa eventuale disponibilità di ulteriori risorse e nel rispetto della ripartizione delle risorse indicata all'Art. 8 comma 2, a seguito di: irricevibilità, inammissibilità, rinuncia, rideterminazione delle agevolazioni concedibili, ovvero per incremento della dotazione con nuove risorse.

15. Istruttoria delle domande di agevolazione. Valutazione di merito. Commissione

1. Le domande che hanno superato positivamente l'esame istruttorio preliminare sono ammesse, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di ammissibilità, alla successiva fase istruttoria della valutazione di merito.
2. Qualora le residue risorse disponibili non consentano l'integrale copertura del fabbisogno richiesto nella domanda di agevolazioni, l'avvio della attività istruttoria di valutazione di merito è condizionato alla preventiva specifica accettazione da parte dell'impresa proponente e alla verifica, da parte di Irfis, della capacità di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.
3. La valutazione di merito è svolta sulla base dell'analisi del progetto d'impresa, considerando i dati relativi ai criteri di cui alla "Griglia di valutazione", valutando la sostenibilità economico/finanziaria dell'iniziativa e la cantierabilità della stessa. Nello specifico la valutazione riguarda:
 - a) verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni previsti dall'articolo 7 del presente Avviso, anche mediante controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive su un campione di almeno 5%;
 - b) verifica della coerenza del piano di investimenti con le finalità del presente Avviso;
 - c) verifica della fattibilità tecnica del piano di investimenti e della cantierabilità dello stesso, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che

l'impresa proponente esibisca, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni, necessarie alla realizzazione del programma. La predetta documentazione dovrà, in ogni caso, essere presentata in data antecedente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione. Qualora, allo scadere dei 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, l'impresa non abbia prodotto la documentazione in materia edilizia, le agevolazioni concesse saranno revocate;

- d) verifica della solidità economica e finanziaria dell'impresa proponente, anche in riferimento alla capacità della stessa di sostenere la quota parte delle spese previste dal piano di investimenti non coperte da aiuto pubblico. La suddetta verifica è effettuata da Irfis mediante la valutazione economico/finanziaria della domanda di agevolazione e della documentazione prodotta a corredo;
 - e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso la verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria l'esame di congruità deve essere finalizzato all'accertamento sul costo dei singoli beni. Fermo restando che nella fase di rendicontazione delle spese è condotto un accertamento di eventuali elementi non congrui;
 - f) verifica dell'assenza di doppio finanziamento;
 - g) rispetto degli obblighi assicurativi di cui all'art.1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative.
4. Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Irfis può attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine per la loro presentazione, non prorogabile e non superiore a 15 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine si procede secondo quanto previsto al successivo comma 8.
 5. Nell'ambito delle attività istruttorie di competenza, Irfis procede altresì a ricalcolare il punteggio attribuito al piano di investimenti sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. L'accertamento da parte di Irfis di variazioni, incidenti sugli elementi utili per la formazione del punteggio, che determinano una variazione in diminuzione del punteggio medesimo, comporta la ricollocazione dell'iniziativa nella rispettiva graduatoria di ammissibilità e, qualora sussista la relativa copertura finanziaria, sarà proseguita l'attività istruttoria.
 6. Le relazioni istruttorie di Irfis, una volta definite, sono trasmesse progressivamente, per la relativa approvazione alla Commissione di Esperti competente in relazione al regime di aiuto, all'uopo nominata con D.D.G del Dirigente generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, composta da tre componenti, di cui almeno un dirigente e due funzionari direttivi o istruttori direttivi con competenze tecnico/specifiche, ovvero esterni in mancanza di disponibilità interna. La segreteria della Commissione è svolta da Irfis. La Commissione sarà costituita successivamente alla data di scadenza della presentazione delle richieste di agevolazione.
 7. La Commissione esprime una valutazione in ordine all'eventuale ricalcolo del punteggio assegnato da Irfis, che ha determinato riposizionamento nella graduatoria di ammissibilità, nonché all'esito dell'istruttoria effettuata da Irfis. Inoltre, in caso di giudizio sfavorevole, Irfis

procede alla revisione della istruttoria effettuata tenendo conto delle osservazioni fornite dalla Commissione.

8. In caso di non ammissione della domanda di agevolazioni, Irfis comunicherà all'interessato i relativi motivi ostativi assegnando, ai sensi degli artt. 13 L.R. 7/2019 e 10-bis L. 241/1990, un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. In tal caso, Irfis procede alla relativa valutazione e trasmette apposita relazione, alla Commissione di Esperti per le valutazioni di competenza.
9. In caso di parità di punteggio, ai fini della concessione del contributo, è data preferenza alla domanda di agevolazione che preveda la minore richiesta di contributo in valore nominale. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione presentata da imprese giovanili (di età inferiore a 46 anni) o, in mancanza, femminili. Per le ditte individuali tali qualifiche sono riferite al titolare; nel caso di società si fa riferimento al possesso della maggioranza delle quote. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
10. Per tutte le istanze da ammettere alle agevolazioni, Irfis, prima della trasmissione al Dipartimento del Turismo, dello Sport e della Spettacolo dell'esito della valutazione, procede alla verifica dell'assenza di cause ostative/impeditive della concessione del finanziamento ai sensi della vigente normativa in materia di DURC, antimafia, "*clausola Deggendorf*", ed RNA per le agevolazioni regime *de minimis*.
11. Le graduatorie, distinte per regime di aiuti, formatesi all'esito della valutazione della Commissione sono trasmesse al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che con D.D.G. approva la concessione del contributo o il rigetto della domanda, con le relative motivazioni. Al decreto di concessione è allegato il disciplinare di finanziamento, che il beneficiario dovrà restituire debitamente sottoscritto, a pena di revoca, al Soggetto gestore, entro il termine che sarà assegnato, non inferiore a dieci giorni.
12. I decreti di concessione o rigetto delle agevolazioni, emanati dal Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo sono comunicati da Irfis alle imprese interessate all'indirizzo PEC dalle stesse indicato nella domanda di agevolazione e pubblicati sul sito della Regione siciliana, su Euroinfosicilia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La comunicazione di Irfis costituisce formale notifica alle imprese dell'esito connesso alle richieste di agevolazione.

16. Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario si impegna a realizzare il programma di spesa oggetto della Proposta progettuale in conformità a quello approvato in sede di concessione e con l'intento di raggiungere gli obiettivi in essa previsti, osservando i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
2. In particolare, il Beneficiario si impegna a:
 - a) realizzare il programma di spesa di cui alla proposta progettuale in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE) ed ai fondi FSC;

- b) nel caso in cui il programma di spesa preveda la realizzazione di opere edili e/o interventi su impianti generali, a realizzare gli stessi nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e di ogni altra normativa pertinente applicabile;
- c) disporre dell'unità locale, identificata in sede di domanda, al momento del primo pagamento dell'aiuto;
- d) realizzare il programma entro 24 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento, salvo eventuale richiesta di proroga compatibile con le tempistiche previste dal FSC, che è concessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, sulla base di richiesta motivata da parte del Beneficiario nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 19;
- e) fornire nei termini e nelle modalità indicate dall'Amministrazione o dal soggetto gestore, i dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma di spesa, garantendo il loro caricamento ed aggiornamento sui sistemi informativi individuati per il FSC ai fini del rispetto degli adempimenti connessi con le attività di monitoraggio;
- f) rendicontare le spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione delle quote di contributo associate ai singoli stati di avanzamento dei lavori siano verificabili e controllabili e che i beni e i servizi acquisiti siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- h) rispettare gli adempimenti previsti dal Documento "Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)" applicabile;
- i) informare tempestivamente Irfis di eventuali criticità intervenute durante la realizzazione del programma di spesa tali da frapporsi ed ostacolare la sua efficace e tempestiva realizzazione, illustrando le contromisure adottate, nonché aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;
- j) non alienare, cedere o distrarre gli investimenti agevolati e non cessare l'attività agevolata entro 8 anni a far data dall'erogazione a saldo del contributo;
- k) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
- l) acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli di IRFIS nonché quelli disposti dall'Amministrazione regionale e dai competenti organismi al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione;
- m) richiedere ad IRFIS l'autorizzazione preventiva per ogni eventuale variazione al programma di spesa e/o della compagine sociale del soggetto beneficiario, ove la stessa variazione alteri

una o più delle condizioni sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 13, purché non comporti la modifica dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione (vedi Art. 19);

- n) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- o) fornire, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento, comunque richieste, da IRFIS e/o dagli altri soggetti titolati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- p) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- q) adempiere agli obblighi relativi al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;
- r) garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari applicabili in materia di informazione e pubblicità della misura agevolativa e informare il pubblico sul sostegno ottenuto, anche ai sensi della Disciplina Trasparenza e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49, 50 e nell'allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021;
- s) fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'Avviso e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi organizzati dalla Regione siciliana;
- t) rispettare la normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e produrre i relativi titoli abilitativi al momento della erogazione della prima quota di contributo;
- u) garantire l'effettiva immissione del progetto in condizioni di normale funzionamento entro i termini previsti per il relativo completamento, onde poter accertare la relativa capacità di assolvere efficacemente alle funzioni economiche e sociali cui lo stesso è destinato;
- v) rispettare gli obblighi assicurativi di cui all'art.1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;
- w) richiedere alla competente Amministrazione, entro tre mesi dalla data di erogazione a saldo, la classificazione come prevista dal progetto finanziato.

17. Modalità di erogazione del contributo

1. Le agevolazioni sono erogate da Irfis secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente Avviso.
2. Le richieste di erogazione dovranno essere presentate dal Beneficiario utilizzando l'apposita modulistica firmata digitalmente dal legale rappresentante resa disponibile sul sito internet <https://incentivisicilia.irfis.it>.
3. Su richiesta dell'impresa beneficiaria, le agevolazioni sono erogate in occasione della presentazione degli "Stato di Avanzamento Lavori" (SAL), in un numero non superiore a tre e di valore unitario non inferiore al 20% ciascuno, rispetto al costo totale del progetto di spesa ammesso alle agevolazioni ed, in ogni caso, fino ad un massimo del 90% del contributo totale. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata, unitamente ai titoli di spesa, regolarmente quietanzati, previo caricamento degli stessi sull'apposito sistema informatico. Il primo SAL deve essere presentato, a pena di revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione delle agevolazioni.

4. L'erogazione delle agevolazioni avviene su conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) all'attuazione del programma di spesa ed indicato dal Beneficiario in sede di istanza e ad esso intestato.
5. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere a Irfis l'erogazione della prima quota di agevolazione, a titolo di anticipazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di apposita polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata da una banca o da intermediario finanziario iscritto all'albo ex art 106 TUB, di importo pari all'anticipazione richiesta.
6. Tale garanzia dovrà essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione dell'anticipazione, la richiesta del primo SAL deve essere presentata entro 4 mesi dall'erogazione dell'anticipazione stessa, fermo restando il termine previsto dal comma 3 del presente articolo.
7. L'anticipazione è recuperata da Irfis in quote proporzionali sul contributo maturato sui singoli SAL presentati dal beneficiario e dovrà essere integralmente recuperata con l'erogazione degli stati di avanzamento intermedi, al netto del saldo finale.
8. Irfis, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni, opere e servizi costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini richiesti dai controlli dell'Amministrazione, quelli previsti al comma 9 e quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento.
9. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 8 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Irfis può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 15 giorni.
10. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica da parte di Irfis della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del piano di attività e/o del progetto ammesso alle agevolazioni.
11. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, non inferiore al 10% del totale del programma di spesa ammesso, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 30 giorni dall'ultimazione del progetto, previa alimentazione di apposito sistema informativo con i titoli di spesa e la relazione finale, Irfis verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco, al fine di accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti. In esito alla predetta verifica, Irfis predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato.
12. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo provvederà ad emettere il

Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.

18. Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione regionale e IRFIS si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. L'Amministrazione regionale e IRFIS rimangono estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
3. In caso di accertamento, durante l'esercizio delle attività di verifica disposte dalle autorità ed organismi di controllo competenti, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, l'Amministrazione regionale, su indicazione di IRFIS, procederà alla revoca integrale o parziale del contributo pubblico concesso al beneficiario ed al recupero, ove ricorrano le condizioni, delle eventuali somme già erogate a favore dello stesso.

19. Variazioni

1. Nel corso dell'attuazione del programma di spesa agevolato il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dello stesso, purché sia adeguatamente motivata e non comporti la modifica dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione.
2. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare, altresì, richiesta di proroga del termine ultimo per la realizzazione dell'intervento. L'Amministrazione regionale, su indicazione di IRFIS, può concedere una proroga della durata massima di 6 mesi. In questo specifico caso, l'istanza motivata del beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il beneficiario potrà avvalersi una sola volta. La proroga dovrà comunque essere compatibile con le tempistiche previste dalle fonti finanziarie di che trattasi. In ogni caso la realizzazione del programma di spesa deve essere conclusa, proroga compresa, entro e non oltre il 30 settembre 2028.
3. Eventuali operazioni societarie, inerenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o di rami di azienda che incidano sui beni agevolati o sulla titolarità delle agevolazioni, nonché variazioni afferenti al piano di investimenti, devono essere comunicate dall'impresa proponente a Irfis con adeguata motivazione. Ai fini dell'ammissibilità delle variazioni proposte, Irfis, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del piano di investimenti. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, Irfis, previa valutazione della Commissione degli esperti competente, trasmette al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo proposta di revoca delle

agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

20. Revoca del Contributo

1. L'Amministrazione regionale, su proposta di IRFIS, dispone la revoca totale delle agevolazioni concesse qualora:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità alle agevolazioni dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
 - b) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) non venga acquisita la disponibilità dell'immobile selezionato per la realizzazione del programma di spesa entro il termine di cui all'art. 16, comma 2, lett. d);
 - d) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Avviso, dal disciplinare di finanziamento, inclusa l'eventuale proroga concessa, salvo i casi in cui l'impresa dimostri che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili alla stessa e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse messe a disposizione;
 - e) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi otto anni dalla data di erogazione a saldo;
 - f) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi otto anni dalla data di erogazione a saldo;
 - g) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione ad altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell'impresa beneficiaria, prima che siano decorsi otto anni dalla data di erogazione a saldo;
 - h) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli predisposti dall'Amministrazione regionale e da IRFIS sulla realizzazione del programma di spesa;
 - i) si verifichino variazioni ai sensi dell'articolo 19, che l'Amministrazione, su proposta di IRFIS, valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - j) l'impresa beneficiaria non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c);
 - k) sia modificato l'utilizzo dell'immobile oggetto di agevolazione, con la conseguenza che l'attività esercitata è differente da quella oggetto della domanda di finanziamento e dalle finalità di cui al presente Avviso;
 - l) l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
 - m) a seguito dell'ultimazione del piano di investimenti agevolato, sia accertato il mancato rispetto delle condizioni attestata e che hanno originato la determinazione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'articolo 13, comma 3 lettera c);
 - n) sia accertata la violazione da parte degli organismi competenti, in via definitiva, degli

obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;

- o) sia accertata la concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - p) non vengano rispettate le disposizioni relative al caricamento dei dati sull'effettivo avanzamento finanziario, procedurale e fisico sui sistemi informativi individuati per il FSC ai fini del monitoraggio;
 - q) non venga rispettato l'obbligo assicurativi di cui all'art.1, commi 101-112, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;
 - r) negli altri casi previsti dal provvedimento di concessione, nonché dalle norme vigenti;
 - s) non avere ottenuto la classificazione della struttura ricettiva conforme al programma di investimento ammesso al finanziamento.
2. L'Amministrazione regionale dispone la revoca parziale delle agevolazioni concesse qualora:
 - a) nell'anno a regime, successivo all'ultimazione del piano di investimenti agevolato, sia accertata una variazione dei parametri posti a base della determinazione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b.1) e b.3) tale da determinare una diminuzione del punteggio anche di un solo criterio superiore al 30%;
 - b) a seguito dell'ultimazione del piano di investimenti agevolato, sia accertata il mancato rispetto delle condizioni attestate e che hanno originato la determinazione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b.2).
 3. In caso di revoca parziale, IRFIS procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti, in misura proporzionale alla incidenza del singolo indice. I maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
 4. Successivamente all'acquisizione degli atti, fatti o circostanze che possono determinare la revoca, IRFIS, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 9 L.R. 7/2019, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca con l'indicazione dei relativi motivi, specificando la persona responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui possono essere visionati gli atti ed assegnando ai destinatari della comunicazione un termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare le proprie deduzioni, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. IRFIS esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dall'interessato non sono considerate idonee a superare i motivi di revoca, IRFIS ne dà comunicazione al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che adotterà, ove ritenuto, il decreto di revoca che sarà notificato con le relative motivazioni all'interessato.
 5. Il decreto di revoca attribuisce all'Amministrazione regionale il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme

ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali pertinenti, calcolati dal momento dell'erogazione fino alla data di effettivo recupero.

21. Rinuncia del Contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC, individuato nel decreto e/o nella documentazione attuativa, o per il tramite della piattaforma. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
2. In caso di rinuncia IRFIS provvede alla comunicazione all'Amministrazione, che adotterà il relativo provvedimento di revoca.

22. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

1. Irfis tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Per il perseguimento delle predette finalità Irfis raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
3. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.
4. Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti di Irfis, e loro incaricati, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'IRFIS può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'IRFIS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione dell'impresa dalla partecipazione all'Avviso.
5. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
6. Titolare del trattamento è Irfis.

23. Disposizioni Finali

1. Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, durante tutta la durata di apertura del bando, all'indirizzo e-mail reso noto sulla piattaforma dedicata. A supporto dei destinatari è prevista, durante tutta la fase di apertura del bando:
 - una sezione FAQ;
 - un call center dedicato.
2. L'accesso agli atti del procedimento è regolato ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 e s.m.i.;
3. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo finanziario, i soggetti interessati potranno presentare:
 - ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo inerente la procedura di selezione;
 - in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.
4. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del FSC Regione Sicilia, nei termini e con le modalità che saranno indicate all'interno del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
5. I soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito FSC della Regione Siciliana.
6. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con l'Amministrazione regionale.
7. Le disposizioni di cui al presente Avviso sono da intendersi applicabili entro il termine di scadenza dei rispettivi regimi di aiuto. L'Amministrazione regionale si riserva di adottare eventuali revisioni ed aggiornamenti al testo dell'Avviso e/o ai provvedimenti di concessione delle agevolazioni adottate successivamente al predetto termine, onde poterli rendere coerenti con il nuovo quadro regolamentare comunitario pertinente applicabile.
8. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.
9. In caso di controversia il foro competente è quello di Palermo.